

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 38.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 «Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Finalità.

Scopi della presente legge sono i seguenti:

- a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli in materia di prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale;
- b) distribuire gratuitamente tramite le unità locali socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali.».

Art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - Educazione e informazione dei cunicoltori.

La Giunta regionale provvede a realizzare una capillare e corretta educazione e informazione dei cunicoltori sulla prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale, tramite il Dipartimento per i servizi veterinari dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi idonei mezzi divulgativi.

L'Istituto zooprofilattico assume in particolare iniziative sanitarie per la malattia emorragica virale intervenendo con specifiche misure di profilassi diretta e indiretta.».

Art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - Indennizzi.

Gli indennizzi dovuti a seguito di abbattimenti e distruzioni coatte in relazione all'insorgere delle suddette malattie e allo scopo di garantire le relative eradicazioni, saranno corrisposti, nei casi di malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320; ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 e del relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, negli altri casi, facendo ricorso a quanto previsto dalla legge regionale 7 marzo 1985, n. 25.».

Art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - Programma annuale. Vaccinazioni.

Allo scopo di realizzare le finalità della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 la Giunta regionale, predispone annualmente un programma articolato secondo i seguenti criteri:

- censimento di tutti gli allevamenti cunicoli, da effettuare a cura delle unità locali socio-sanitarie;
- adozione da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette a impedire l'introduzione e il diffondersi dell'infezione negli allevamenti;
- modalità e limiti degli interventi vaccinali.

La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino necessarie all'attuazione del programma. Il vaccino stesso dovrà essere riconosciuto valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.

Il vaccino è assegnato gratuitamente alle unità locali socio-sanitarie che devono presentare al Dipartimento per i servizi veterinari, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello interessato, un programma di vaccinazione dei conigli allevati concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati.

Le vaccinazioni devono essere eseguite, di norma, da veterinari dipendenti dalle unità locali socio-sanitarie, per i quali i trattamenti immunizzanti costituiscono compito di istituto o comunque da veterinari liberi professionisti autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento di polizia veterinaria (dpr 320/1954).».

Art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - Norma finanziaria.

Gli oneri finanziari connessi all'applicazione della presente legge riguardano:

- l'acquisto dei vaccini;
- le spese per informazioni;
- le eventuali spese per trattamenti immunizzanti.

Alla spesa per l'anno 1990 si farà fronte mediante prelievo dell'importo di lire 400.000.000 dal capitolo 12128.

Per gli esercizi successivi, fino al 1995 compreso, si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 aprile 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 aprile 1990, n. 38

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 marzo 1990 dove ha acquisito il n. 585 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rugolotto e Benedos;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 4^a in data 13 marzo 1990;
- La 4^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 marzo 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Basso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 marzo 1990, n. 1394;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 marzo 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 21 aprile 1990, n. 5706/20826, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i servizi veterinari.